
L'attuazione dell'art.15 della Legge 24/2017: il Professionista sanitario come perito nella Consulenza tecnica d'ufficio e nella conciliazione

Roma, 22 febbraio 2019

Centro Congressi Frentani

Via dei Frentani 4

Presidenti:

Maria Vicario e Alessandro Beux



Evento accreditato ECM
per Presidenti Ordini e
Coordinatori/Direttori
Corsi di Laurea
delle professioni sanitarie
della FNOPO e FNO
TSRM PSTRP

Publicazione degli atti del convegno

"L'attuazione dell'art.15 della Legge 24/2017: il Professionista sanitario come perito nella Consulenza tecnica d'ufficio e nella conciliazione"



Vademecum in tema di responsabilità professionale: linee guida per gli Ordini professionali

Avv. Cosimo Maggiore

ORDINI PROFESSIONALI E RUOLO NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Nei procedimenti penali e civili in materia di responsabilità sanitaria la scelta giudiziale degli specialisti o esperti è presupposto essenziale per una corretta decisione.

La scelta non può essere arbitraria ma discrezionalmente vincolata: gli albi revisionati ed aggiornati costituiscono e costituiranno in epoca post Gelli Bianco la “stella polare” del giudice per individuare il migliore esperto per il caso concreto, di cui sia controllabile la pratica e specifica esperienza e competenza, l'imparzialità e correttezza.

Le Federazioni Nazionali degli ordini delle professioni sanitarie sono già protagoniste di questa “*nouvelle époque*” della giustizia in materia di responsabilità sanitaria: i protocolli (accordi di adesione al protocollo “madre”) costituiscono la base per armonizzare criteri e procedure di revisione e formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici: i protocolli costituiranno la “mappa” per la migliore e più accurata ricerca della “stella polare” e segneranno la “rotta” di Tribunali e collegi giudicanti.

LA MISSIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

FORMARSI PENSANDO DI ESSERE PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (PENALE E CIVILE) DEI LORO STESSI ISCRITTI E DELLE PERSONE DA QUESTI ASSISTITE

DALLA GARANZIA DELLA SALUTE PUBBLICA A QUELLA DELLA GIUSTIZIA

POTENZIARE LE FUNZIONI PREVISTE DALL'art. 1 comma 3 lett. c) d.Lgs. CpS 233/1946, come aggiornato dall'art. 4 Legge 3/2018 (...promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualita' tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale...).

DIVULGARE e PROMUOVERE LA CONOSCENZA DEI PROTOCOLLI presso gli ISCRITTI e nei circondari di TRIBUNALE presso cui hanno sede.

PROMUOVERE LA SOTTOSCRIZIONE DI "PROTOCOLLI LOCALI" ATTUATIVI DI QUELLI SOTTOSCRITTI A LIVELLO CENTRALE;

PROMUOVERE LA CULTURA DELLA CONCILIAZIONE TECNICA;

"VIGILARE" SULLA QUALIFICAZIONE TECNICO PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI:

non si potrà promuovere l'inserimento di specialisti della propria professione in sede di revisione/aggiornamento se non si a) conosce, b) si aggiorna, c) si valuta, il grado di specifica e pratica conoscenza dei professionisti iscritti:

MONITORARE le competenze, formazione, preparazione ed esperienza professionale

LA MISSIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO DEL PROFESSIONISTA-PERITO

- a) Verificare correttezza dei dati risultanti dall'Albo e corrispondenza con la PEC utilizzata dal professionista;
- b) Raccogliere la documentazione su curriculum formativo e professionale (MASTER SPECIALISTICI, INCARICHI DI FUNZIONE);
- c) Raccogliere documentazione su curriculum scientifico (pubblicazioni o altri risultati su attività scientifica svolta)
- d) Monitorare adempimento dell'obbligo dei crediti formativi;
- e) Verificare l'avvenuta stipulazione di adeguata polizza assicurativa.
- f) Verificare le competenze in materia di conciliazione
- g) Verificare iscrizioni società scientifiche o altri riconoscimenti accademici o professionali.

MONITORARE L'ESPERIENZA GIUDIZIARIA DEL PROFESSIONISTA-PERITO

- a) numero e tipologia degli incarichi ricevuti dall'autorità giudiziaria o da altre autorità pubbliche nazionali o internazionali;
- b) esistenza o meno di incarichi giudiziari ricevuti e poi revocati;
- c) Valutazione della permanenza, specie nei casi di assenza o numero irrisorio di incarichi ricevuti, dell'interesse in capo all'iscritto, da manifestare entro un certo termine, al mantenimento dell'iscrizione all'albo;
- d) Revisionare, in anonimato, i casi giudiziari valutati dai professionisti-periti per trarne regole di indirizzo o "cautelari" per gli altri iscritti.

VALORE DEL PRECEDENTE GIUDIZIARIO

LA MISSIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

PARTECIPAZIONE ATTIVA AL COMITATO DI ALBO

- a) Verificare che nel/nei circondario/i di competenza ordinistica il Tribunale stipuli protocolli locali previsti dall'art. VI Accordi Attuativi, art. 14 Protocollo CSM/CNF/FnomCeo). Farsi Promotori in caso di inerzia;
- b) Monitorare e vigilare sul rispetto dei criteri protocollari per la valutazione del Comitato di Albo delle nuove domande di iscrizione agli Albi;
- c) Prevedere una fase di valutazione preliminare delle domande di iscrizione d'intesa con i professionisti;
- d) Favorire in ogni modo l'adeguata valutazione da parte dei Comitati Circondariali delle domande di iscrizione;

CONSULENZA AGLI ISCRITTI E RENDICONTAZIONE ALLE FEDERAZIONI

- a) indirizzare gli iscritti-candidati ad individuare ed allegare tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
- b) Fornire informazioni, pratiche e specifiche, sulle modalità ed i contenuti delle domande di iscrizione/riconferma all'Albo.
- c) Promuovere e favorire percorsi formativi in materia di conciliazione;
- d) Individuare un referente nel Consiglio Direttivo per la raccolta delle informazioni da trasmettere alla relativa Federazione con relazioni annuali riportante dati su iscritti agli Albi, numero e qualità dei casi periziati.

GRAZIE

Avv. Cosimo Maggiore

Roma, 22.2.2019